



Delibera della Giunta Regionale n. 405 del 04/08/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 2 Gestione

Oggetto dell'Atto:

RATIFICA DELL' "ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA, CON VALENZA DI NULLA OSTA AI SENSI DEL D.L. 94/2011, PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTO SITUATO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO PRETRATTATO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede, all' art. 177 - Campo di applicazione – al comma 1 che "la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia" e , al comma 2, che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" ;
- b. il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 all'art.182 -Smaltimento dei rifiuti- prevede al comma 3 che "è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano" ;
- c. l'art. 7 della L.R. 28/03/2007 e s.m.i. prevede al comma 1, lettera r) che è di competenza della Regione, nel rispetto della normativa statale vigente "la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182";
- d. il Decreto Legislativo n.152/2006 all'art.181 prevede al comma 5 che "per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero";
- e. con il D.L. 26 novembre 2010 n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono state emanate "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti" prevedendosi, all'art. 1 comma 7, che: "fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania..., ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- f. con il D.L. 1 luglio 2011 n. 94 sono state emanate "Disposizioni urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania" prevedendosi all'art. 1, comma 1 che "In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. E' comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.";

- g. con il medesimo decreto legge n. 94/2011 si è previsto all'art. 1 , comma 3 che "in attuazione del principio comunitario della prossimità in sede di smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 hanno come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania."

CONSIDERATO CHE

- a. attraverso l'adozione del suddetto decreto legge n. 94/2011, in particolare con la previsione della possibilità di deroga alle regole e procedure ordinarie in materia di smaltimento dei rifiuti urbani in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti, il Governo ha di fatto chiamato le regioni a fornire un contributo per fronteggiare lo stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania ;
- b. al fine di rendere operativa la disposizione di cui all'art.1 comma 1 del D.L 94/2011 la Regione Campania ha richiesto alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Toscana il nulla osta per il trasferimento, a cura della società provinciale SAPNA, dei rifiuti tritovagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli, nonché richiesto alle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Puglia il nullaosta per il trasferimento, a cura della società provinciale EcoAmbiente Salerno, dei rifiuti tritovagliati prodotti dagli impianti STIR della Provincia di Napoli;
- c. in data 4 luglio 2011 i Presidenti delle Regioni Liguria, Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia Molise, Sicilia, Umbria, Lazio, Valle d'Aosta, Toscana, Marche, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, e della Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto un comunicato congiunto in cui hanno affermato la disponibilità a prestare il proprio contributo in un quadro di chiarezza e responsabilità generale in cui sia individuata e decisa la realizzazione di nuove discariche e impianti in Campania e confermato l'impegno del Governo;
- d. a seguito di un vertice svolto presso la Regione Campania tra il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia di Napoli, il Commissario Straordinario per l'impiantistica e l'Assessore regionale all'Ambiente, con comunicato del 4 luglio 2011 è stato reso noto che nel territorio napoletano sono state individuate cinque localizzazioni di cave abbandonate e dismesse da utilizzare come siti di smaltimento, in grado di garantire, una volta realizzati entro l'anno, la piena autosufficienza della città e della provincia di Napoli fino alla realizzazione dell'impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti;
- e. la Regione Emilia Romagna, preso atto della volontà delle Amministrazioni campane di contribuire alla risoluzione della criticità in atto, ha ritenuto, quale forma di cooperazione istituzionale, di fornire un contributo per fronteggiare l'emergenza;
- f. la Regione Emilia Romagna ha altresì ritenuto che il suo coinvolgimento possa avvenire solo sulla base di un Accordo con la Regione Campania, che preveda l'impegno della stessa a realizzare quanto dichiarato con il comunicato del 4 luglio sopra richiamato, e che una volta sottoscritto da entrambe le parti avrà anche il valore del nulla osta di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. 94/2011;
- g. tuttora permane uno stato di elevata criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania

PRESO ATTO

- a. della nota prot. SAPNA/2011/1082 del 1/07/2011 con la quale la Società Provinciale S.A.P.NA S.p.A., nel comunicare di aver contattato con positivo riscontro impianti siti nella regione Emilia-Romagna per il conferimento di rifiuti prodotti dagli STIR della Provincia di Napoli, ha chiesto alla Regione Campania di attivarsi per l'ottenimento del nulla osta da parte della Regione di destinazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. n. 94/2011;

- b. delle nota prot. n. 4452/SP del 01/07/2011 con la quale la Regione Campania ha conseguentemente richiesto alla Regione Emilia-Romagna il rilascio del nulla osta previsto dal D.L. 94/2011 ;
- c. della nota prot. n. 4609/SP del 8/07/2011 con la quale la Regione Campania, facendo seguito alla disponibilità a contribuire alla risoluzione dell'emergenza rifiuti affermata lo scorso 4 luglio con comunicato congiunto dei 14 Presidenti delle Regioni, ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna di pervenire alla conclusione di un accordo, con valenza anche di nulla osta ai sensi del D.L. n. 94/2011, per il conferimento di rifiuti organici presso impianti del territorio emiliano-romagnolo per un quantitativo complessivo pari a 5000 tonnellate e giornaliero massimo di 200 tonnellate con codice di arrivo 19.12.12.;
- d. che la Regione Emilia-Romagna, verificata l'effettiva possibilità tecnica, ha manifestato la disponibilità ad accogliere la richiesta della Regione Campania, trasmettendo il richiesto accordo alla Regione Campania per la sottoscrizione;
- e. della conseguente sottoscrizione con firma digitale in data 8/07/2011 da parte del Presidente della Regione Emilia-Romagna e dell'Assessore all'Ambiente della Regione Campania dell' *"Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania, con valenza di nulla osta ai sensi del D.L. 94/2011, per il conferimento in impianto situato nel territorio della regione Emilia-Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania"*;

RITENUTO

- a. che il permanere delle condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania richiede l'indifferibile adozione degli atti necessari ad assicurare il conferimento fuori regione dei rifiuti che attualmente non trovano collocazione nella regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;
- b. che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Accordo tra la Regione Campania e la Regione Emilia-Romagna per consentire il conferimento in impianto situato nel territorio della regione Emilia-Romagna di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania;
- c. pertanto, di dover provvedere alla ratifica dell' *"Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania, con valenza di nulla osta ai sensi del D.L. 94/2011, per il conferimento in impianto situato nel territorio della regione Emilia-Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania"*, sottoscritto in data 8/07/2011 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, per consentire in un arco temporale di novanta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione il conferimento nell'impianto di compostaggio sito a Ostellato (FE) in via dei Fiocinini – Località Valle di Mezzano- gestito da Herambiente Spa di rifiuti oggetto di pretrattamento, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura di rifiuti urbani della regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero massimo dell'ordine di 200 tonnellate (da calcolare sui giorni lavorativi), aventi in arrivo codice CER 19.12.12.

VISTO

- a. Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- b. la L.R. Campania n. 4 del 28/03/2007 e s.m.i.;
- c. il D.L. 195/2009 convertito con modifiche dalla L.26/2010;
- d. il D.L. 196/2010 convertito con modifiche dalla L.1/2011;
- e. il D.L. 94/2011;

- f. l'“Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania, con valenza di nulla osta ai sensi del D.L. 94/2011, per il conferimento in impianto situato nel territorio della regione Emilia-Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania”, sottoscritto in data 8/07/2011 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Assessore all'Ambiente della Regione Campania;
- g. il parere reso dall'Avvocatura regionale con nota n. PS 092-21-00-2011 del 18/07/2011 sul richiamato Accordo operativo”, in riscontro alla richiesta di parere inviata con nota prot. n. 2011.0544290 del 12/07/2011;

PROPONE e la Giunta, in conformità , a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di confermare l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione all'“Accordo operativo tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania, con valenza di nulla osta ai sensi del D.L. 94/2011, per il conferimento in impianto situato nel territorio della regione Emilia-Romagna di frazione di rifiuto urbano pretrattato negli impianti della regione Campania”, sottoscritto in data 8/07/2011 dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dall'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, per consentire in un arco temporale di novanta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione il conferimento, nell'impianto di compostaggio sito a Ostellato (FE) in via dei Fiocinini – Località Valle di Mezzano - gestito da Herambiente Spa, di rifiuti oggetto di pretrattamento, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura di rifiuti urbani della regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero massimo dell'ordine di 200 tonnellate (da calcolare sui giorni lavorativi), aventi in arrivo codice CER 19.12.12.;
2. di ratificare, pertanto, il suddetto “Accordo operativo” con tutte le specifiche tecniche in esso contenute, accordo che allegato al presente atto ne forma parte integrante;
3. di affidare all'ARPA Campania, con l'eventuale ausilio dell'ISPRA, le necessarie attività di verifica e monitoraggio delle attività connesse alla sua esecuzione;
4. di delegare l'A.G.C. 21- Programmazione e gestione rifiuti – alla gestione dell'iter tecnico amministrativo relativo all'attuazione del suddetto Accordo con esclusione degli aspetti economico-finanziari
5. di inviare copia della presente deliberazione a:
 - 5.1 Ministero dell'ambiente, Assessorato all'Ambiente della Regione Emilia-Romagna,
 - 5.2 ISPRA,
 - 5.3 ARPA Emilia-Romagna,
 - 5.4 ARPA Campania,
 - 5.5 Prefetto di Napoli,
 - 5.6 Amministrazione Provinciale di Napoli,
 - 5.7 Società Provinciale S.A.P.NA. S.p.A,
 - 5.8 AGC 21 - Programmazione e gestione rifiuti della Regione Campania,
 - 5.9 Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..